


20/11/12



SENT. 3809/12
R.G.L. 4329/12
CRON. 21584

Tribunale di Brindisi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

nella causa discussa all'udienza del 13.11.2012, promossa da:

Caramia Vincenzo, rappresentato e difeso, con mandato a margine del ricorso, dall'avv.to E.Bonanni

Ricorrente

CONTRO

INPS, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura per Notar Franco Lupo da Roma, dagli avv.ti F.Leone ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale di Brindisi

Resistente

Oggetto: Rivalutazione del periodo contributivo ex lege n. 257/92

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 16.11.2011, il ricorrente di cui in epigrafe esponeva di aver lavorato presso la centrale ENEL NORD di Brindisi e rivestendo la qualifica di operaio addetto a manutenzione elettrica. Esponeva l'istante che aveva presentato domanda all'INAIL per il rilascio dell'attestato di riconoscimento dell'esposizione all'amianto, ai fini dei benefici di cui alla legge n. 257/92, ma l'INAIL non aveva accolto la domanda. Riteneva l'istante l'illegittimità di siffatta determinazione, in quanto l'atto di indirizzo del Ministero del lavoro, c.d. Guerrini, del 7.3.2001 aveva stabilito il riconoscimento delle agevolazioni previdenziali per i lavoratori addetti alle Centrali Termoelettriche (compresa quella di Brindisi) che avessero operato in qualità di addetti alla manutenzione civile, elettrica e meccanica.

Chiedeva, pertanto, riconoscersi il proprio diritto al riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all' art. 13 comma 8, della legge n. 257/92.

F

Si costituiva in giudizio l'Inps, il quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità della domanda volta al conseguimento di non meglio precisate prestazioni pensionistiche, in mancanza di idonea domanda amministrativa in tal senso; nel merito sosteneva l'infondatezza della domanda e concludeva per il rigetto del ricorso.

Tanto premesso il ricorso è fondato e pertanto va accolto.

Sempre in via preliminare, deve precisarsi che alla presente fattispecie si applica la previsione dell'art. 13 comma 8 della legge n. 257/92, e non la legislazione di settore intervenuta successivamente.

L'art. 47 del d.l. n. 269/03 (convertito, con modificazioni, dalla l.n. 326/03), ha introdotto una disciplina fortemente innovativa del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, d.lgs. 257/1992, quanto all'oggetto della prestazione previdenziale (il coefficiente di rivalutazione dei contributi diminuisce da 1,5 a 1,25; la rivalutazione incide sulla misura della pensione, ma non più sui requisiti per conseguirla); quanto al regime di incompatibilità con altre provvidenze analoghe; quanto ai requisiti per ottenere il beneficio (periodo non inferiore a 10 anni -non più ultradecennale- di esposizione all'amianto in concentrazione media annuale non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno); quanto al procedimento amministrativo (si contempla una domanda da presentare entro un termine di decadenza all'Inail, istituto al quale è conferita la funzione di accertare e certificare la sussistenza e la durata dell'esposizione, come già era stato disposto dall'art. 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179).

In seguito l'art. 3, comma 132, l.n. 350/03, ha previsto che in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, legge 257/92 e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'Inail o che ottengano sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data.

La Suprema Corte (cfr. in tal senso ad es. Cass. n. 21862/04) ha interpretato il dato normativo risultante dalle disposizioni suddette ritenendo che per "maturazione" del diritto al beneficio deve intendersi la maturazione del diritto a pensione alla data del 2 ottobre 2003 e che, tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla



Handwritten mark or signature.

rivalutazione contributiva, purchè, per questi ultimi, il giudizio non sia stato definito con sentenza di rigetto.

Le ragioni dell'opzione interpretativa della Suprema Corte poggiano fondamentalmente sulle seguenti considerazioni: per un verso, la rivalutazione contributiva non rappresenta una prestazione previdenziale autonoma, ma determina i contenuti del diritto alla pensione, cosicchè, per "maturazione del diritto" non può che intendersi il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico anche sulla base del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, d.lgs. 257/1992 (per questa parte, perciò, la disposizione si limita a confermare quanto già disposto dall'art. 47, comma 6-bis d.lgs. 269/2003, lasciando peraltro immutate le altre ipotesi di salvezza ivi contemplate); per altro verso, nel regime precedente, non era prevista una domanda amministrativa per far accertare il diritto alla rivalutazione dei contributi previdenziali per effetto di esposizione all'amianto e deve perciò ritenersi che il legislatore abbia espresso l'intento, ricostruito secondo un'interpretazione orientata dal principio costituzionale di ragionevolezza, di escludere l'applicazione della nuova disciplina "anche" per coloro che comunque avessero già avviato una procedura amministrativa per l'accertamento dell'esposizione all'amianto (non solo mediante domande rivolte all'Inail, ma anche all'Inps quale parte del rapporto previdenziale, cfr. Cass. sez. Lav. n. 15008/2005).

Ragionando in tal senso, deve ritenersi che all'apertura di un procedimento amministrativo -proprio perchè non previsto come obbligatorio nel regime previgente- sia stata equiparata l'apertura di un procedimento giudiziale, con l'avvertenza che l'esito sfavorevole del giudizio avrebbe consentito soltanto di giovare della nuova disciplina nella parte in cui "estende" il beneficio (vedi comma 6-ter dell'art. 47 e tenuto conto altresì che la salvezza della precedente normativa è stata disposta esclusivamente in "favore" dei lavoratori). Ciò in quanto non può attribuirsi rilevanza conservativa all'accidente di una sentenza favorevole, poi travolta nei gradi successivi del giudizio e considerata l'opportunità di applicare la normativa precedente ai procedimenti di accertamento dei requisiti già terminati o ancora in corso, non soltanto al fine di rispettare le situazioni soggettive di aspettativa, ma anche di conservare la validità degli accertamenti -spesso lunghi e complessi- già espletati sulla base delle norme precedentemente in vigore.

Deriva da tale interpretazione che la nuova disciplina non sia applicabile al rapporto controverso in quanto il Caramia, alla data del 15.6.2005 (data ultima prevista dal d.m.27.10.2004 per l'inoltro all'Inail della domanda di rilascio certificazione di

esposizione all'amianto) aveva già attivato un procedimento amministrativo, presentando all'Inail, domanda intesa ad ottenere il rilascio dell'attestato di cui alla legge n. 257/92 (cfr. domanda del 18.5.2005 nel fasc. ric.).

Tanto precisato, in ossequio alle condivisibili statuizioni della Suprema Corte fin dalla sentenza 3 aprile 2001, n. 4913 (e, successivamente, tra le tante, n. 2926/02, n. 7084/02, n. 10114/02, n. 10185/02, n. 997/03, n. 16256/03, n. 2849/04), deve ritenersi che la maggiorazione contributiva può concedersi (sia prima che dopo le innovazioni normative di cui si è detto) se l'interessato abbia subito, nel corso dell'attività lavorativa,

un'esposizione all'amianto superiore in intensità ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al d.lgs. n. 277/91 e successive modifiche. In particolare, l'attribuzione dell'eccezionale beneficio della rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257/92, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, d.l. n. 169/93, e dalla successiva legge di conversione n. 271/93, presuppone l'adibizione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti, per il lavoratore medesimo, un effettivo e personale rischio morbigeno, tale da costituire un pericolo concreto per la salute a causa della presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto superiore ai valori limite indicati nella legislazione di prevenzione di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modifiche.

L'accertamento della esistenza di una esposizione significativa nei sensi sopra precisati deve essere compiuto dal giudice avendo riguardo alla singola collocazione lavorativa, verificando cioè -nel rispetto del criterio di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. (o, se del caso, avvalendosi dei poteri di ufficio ad esso riconosciuti nel rito del lavoro)- se colui che ha fatto richiesta del beneficio in parola, dopo aver indicato e provato la specifica lavorazione praticata, abbia anche dimostrato che l'ambiente nella quale la stessa si svolgeva presentava una concentrazione di polveri di amianto superiore ai valori limite indicati nell'art. 3 della l.n.257/92.

Il lavoratore, inoltre, sempre nell'ottica della necessaria personalizzazione del rischio, dovrà dimostrare la sussistenza dell'ulteriore requisito prescritto dalla legge, vale a dire di essere stato esposto a quel rischio "qualificato" per un periodo superiore a dieci anni; con l'avvertenza che, nel periodo in questione, dovranno essere computate le pause "fisiologiche" di attività (riposi, ferie, festività) che rientrano nella normale evoluzione del rapporto di lavoro (cfr. Cass. Sent. n. 997 del 23-01-2003). E difatti per la giurisprudenza maggioritaria, l'assegnazione del beneficio invocato presuppone l'assegnazione ultradecennale del lavoratore spetta qualora venga dimostrata la rilevante



Handwritten mark or signature on the right margin.

probabilità di esposizione del lavoratore al rischio morbigeno, attraverso un giudizio di pericolosità dell'ambiente di lavoro, con un margine di approssimazione di ampiezza tale da indicare la presenza di un rilevante grado di probabilità di superamento della soglia massima di tollerabilità (cfr. Cass. n.16119/05).

L'attività istruttoria espletata ha evidenziato in modo ragionevolmente certo che il Caramia si è trovato esposto al rischio nella misura richiesta per legge nel periodo dedotto in ricorso. I testi escussi, hanno riferito della presenza di amianto nell'ambiente di lavoro del ricorrente e che vi era fuoriuscita di polvere d'amianto. Hanno poi confermato che il ricorrente ha sempre svolto la medesima attività nel corso degli anni in cui era in servizio. Anche le ctu acquisite ed espletate in altri giudizi e relative allo stesso impianto e alle medesime mansioni svolte dal ricorrente, hanno confermato la esistenza di fuoriuscita di fibre d'amianto.

Deve ritenersi pertanto acquisito il dato relativo al tipo di attività lavorativa espletata dal ricorrente e, soprattutto, al suo immutato protrarsi per tutto il periodo espressamente indicato in ricorso, anche in considerazione del curriculum in atti.

Circa l'esistenza di un'esposizione "qualificata" ad amianto per come richiesto dalla legge, tale dato si ricava si ricava nella specie anche da quanto ritenuto nell'atto di indirizzo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 7.3.2001, allegato agli atti di parte ricorrente in favore di lavoratori che hanno svolto di fatto le medesime mansioni del ricorrente (operatore - manutentore).

In particolare, l'atto di indirizzo del Ministero del Lavoro e della Previdenza ("c.d. atto di indirizzo Guerrini") -che contiene le linee di indirizzo per il riconoscimento dei benefici previdenziali dovuti all'esposizione all'amianto per gli addetti alle centrali termoelettriche (ivi inclusa quella di Brindisi Nord ove ha operato il ricorrente)-riconosce espressamente che vi è stata esposizione qualificata all'amianto per quanti siano stati addetti (fino a tutto il 1989) ad attività di manutenzione civile, elettrica e meccanica.

Deve, pertanto, ritenersi provata la circostanza che il ricorrente per oltre un decennio è stato esposto all'amianto. Ciò si deve ritenere anche in considerazione del fatto che, a fronte dell'onere probatorio assolto dal ricorrente attraverso la prova della propria esposizione qualificata all'amianto (in ragione delle emergenze processuali sopra evidenziate) parte resistente non ha allegato e provato l'esistenza di circostanze o fatti idonei a ritenere il mutamento del luogo di lavoro in forza di eventuali operazioni di bonifica degli ambienti, ferma restando l'identità di mansioni espletate dal ricorrente per

tutto il periodo lavorativo. Deve, pertanto, affermarsi che sia stata raggiunta la prova dell'esistenza di un rilevante grado di probabilità dell'esposizione del ricorrente al rischio morbigeno con relativo superamento della soglia massima di tollerabilità per tutto il periodo rivendicato. E difatti alle risultanze della prova testimoniale sopra indicata devono aggiungersi i risultati delle ctu acquisite. In particolare in quella a firma del dott. Scazzeri nell'ambito di procedimenti già incardinati presso il Tribunale di Brindisi si legge che i lavoratori sono stati sottoposti a una esposizione superiore in concentrazione media giornaliera a 0,1 fibre per cm³ come valore medio su otto ore al giorno. Deve inoltre evidenziarsi che al ricorrente è stato rilasciato dall'Inail il certificato di esposizione al rischio per un periodo precedente, sebbene abbia continuato a svolgere le medesime mansioni anche per il periodo rivendicato in ricorso; non vi è pertanto alcun elemento processualmente valutabile per non riconoscere anche per il periodo successivo l'esposizione all'amianto.

La domanda va accolta anche per periodo successivo al 1992 in forza della l.n.247/07 e successivo decreto di attuazione del 12.3.08 che hanno esteso i benefici dell'art. 13 comma 8 l.n.257/92 sino all'avvio della bonifica e comunque non oltre il 2.10.2003 in favore dei lavoratori, come il ricorrente, non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore al 1.1.08 e che hanno svolto attività con esposizione all'amianto nelle aziende interessate da atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale. Da quanto detto consegue quindi il riconoscimento del diritto del ricorrente alla maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto dal 1.1.1990 al 1.10.2003 ai sensi della l.n. 257/92, con obbligo dell'Inps di adottare i conseguenti provvedimenti.

Le spese di giudizio seguono al soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore costituito.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI BRINDISI

In composizione monocratica, in persona del dott. Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 16.11.2011 da Caramia Vincenzo nei confronti dell'Inps in persona del Presidente pro-tempore in carica, così provvede:


1. dichiara il diritto del ricorrente alla maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto, ai sensi della legge n. 257/92, art. 13, comma 8 per il periodo dal

1.1.1990 al 1.10.2003 e, per l'effetto, condanna l'Inps ad adottare i provvedimenti conseguenti.

2. condanna l'Inps al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 per compensi con distrazione.


Brindisi, 13.11.2012

IL CANCELLIERE
(Cosimo FUMTO)



IL GIUDICE DEL LAVORO


(dott. Francesco De Giorgi)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Brindisi, li 13 NOV 2012

IL CANCELLIERE
(Cosimo Fumto)





TRIBUNALE di BRINDISI
SEZIONE CIVILE - UFFICIO LAVORO

Rilasciata copia per la prima volta in formula esecutiva

della Sentenza N°

3808/2012

A richiesta dell'Avv.

BONANNI

Brindisi

16 NOV. 2012

Il Funzionario Giudiziario
f.to Patrizia Stifani

Repubblica Italiana

In nome della Legge, comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente chiesti.

Brindisi, 16 NOV. 2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
f.to Patrizia Stifani



Per copia conforme all'originale

Brindisi, 16 NOV. 2012

Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Stifani

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza del ricorrente ut supra rappresentato e difeso dall'avv. Franco Labate, elettivamente domiciliato in Ostuni, in viale Pola n.64, presso lo studio legale Labate; io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche del Tribunale di Brindisi ho notificato l'antescritta sentenza emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi dr. De Giorgi, munita di formula esecutiva:

1)all'INPS, in persona del suo rappresentante legale p.t., con sede in Brindisi, alla P.zza Vittoria n.1, ivi consegnandone copia conforme all'originale, a mani Brindisi li

CONSEGNANDONE COPIA A MANI DI

D. Kh

uff 11-11-2011

2)all'INPS, in persona del suo rappresentante legale p.t., elettivamente domiciliata, in Brindisi, alla P.zza Vittoria n.1, presso l'avv. Fabiola Leone, ivi consegnandone copia conforme all'originale, a mani

Brindisi li

CONSEGNANDONE COPIA A MANI DI

D. Kh

uff 11-11-2011

TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO UNICO NOTIFICHE
(Amministrativo e Giudiziale)

UFFICIO UNICO NOTIFICHE
TRIBUNALE DI BRINDISI

Cron. n. *12253*

Tras. n. *1.00*

Rec. n. €

TOTALE

Brindisi

19 NOV. 2011

L'Ufficiale Giudiziario

Tassa a carico dell'abbonamento al bollo